

Rifusione direttiva europea LVD (2014/35/EU) OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Obblighi dei fabbricanti

Fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi in modo tale da incidere sulla sua conformità dovrebbe esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

All'atto dell'immissione del loro materiale elettrico sul mercato, i fabbricanti:

1. **Sicurezza.** Assicurano che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza, eseguendo o facendo eseguire la procedura di valutazione della conformità.
2. **Documentazione.** Appongono la marcatura CE, redigono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE conservandole per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve essere tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il materiale elettrico è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3. **Controllo della produzione.** Garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche:
 - a. della progettazione.
 - b. delle caratteristiche del prodotto.
 - c. delle norme o delle altre specifiche tecniche.
4. **Tracciabilità.** Garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.
5. **Rintracciabilità.** Indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato. Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori economici a fornire l'indirizzo del sito Internet in aggiunta a quello postale
6. **Istruzioni e informazioni.** Garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
7. **Monitoraggio del mercato.** Eseguono, laddove ritenuto necessario, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale non conforme, valutano eventuali richiami, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. **Analisi del rischio.** Il fabbricante include nella documentazione tecnica un'adeguata valutazione dei rischi, in modo da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva. L'applicazione di norme armonizzate relative al prodotto è un metodo per soddisfare i requisiti essenziali. Il diagramma in § 4.1.2.2 della Guida Blu spiega chiaramente il principio.

Obblighi degli importatori e dei distributori

Importatore è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un paese terzo. Distributore è la persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico. Gli importatori ed i distributori devono assicurarsi che il materiale elettrico sia conforme e che il fabbricante abbia assolto i suoi obblighi, riepilogati al paragrafo precedente. Inoltre:

1. **Rintracciabilità.** Gli importatori indicano sul materiale elettrico il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
2. **Istruzioni e informazioni.** Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
3. **Monitoraggio del mercato.** Gli importatori, laddove ritenuto necessario, eseguono una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale non conforme, valutano eventuali richiami, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
4. **Documentazione.** Gli importatori, per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato, mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sarà messa a disposizione di tali autorità.
5. Gli importatori ed i distributori se ritengono che il materiale elettrico non sia conforme ai requisiti di sicurezza, non lo rendono disponibile sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Nel caso il materiale elettrico sia già stato reso disponibile sul mercato prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
6. Gli importatori ed i distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di sicurezza.
7. Gli importatori ed i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.

Recasting of European Directive LVD (2014/35/EU)

DUTIES OF ECONOMIC OPERATORS

Manufacturer Duties

Manufacturer is the natural or legal person who manufactures electrical material, or who has such material designed or manufactured, and who markets such material under its own trade name or trademark. Any economic operator who places electrical material into the stream of commerce under its own trade name or trademark, or who modifies such material in a manner that impinges on its conformity, shall be considered the manufacturer, and consequently shall assume all relevant duties related thereto.

Upon placing their electrical material into the stream of commerce, the manufacturers shall abide by the following:

1. **Safety.** Ensure that the product has been designed and manufactured in a manner that conforms to all safety goals, by carrying out (whether directly or via a third party) the conformity assessment procedure.
2. **Documentation.** Affix the “EC” plate, draft technical documentation and the EU conformity affidavit, retaining the same for ten years beginning on the date in which the electrical material was placed into the stream of commerce. The EU conformity affidavit must be translated into the language or languages required by the Member State into whose market the electrical material is released or made available.
3. **Production Control.** Ensure that all necessary procedures have been put into place to guarantee that the serial production continues to be conforming. The manufacturer must duly keep track of modifications related to:
 - a. Design.
 - b. Product characteristics.
 - c. Regulations and other technical specifications.
4. **Tracking.** Guarantee that a type, lot, and serial number (or any other element allowing the item to be identified) be placed on the electrical material once placed into the stream of commerce. Alternatively – should the electrical material’s size or nature not allow for it – provide such required information on the exterior of the package, or in accompanying documentation.
5. **Tracing.** On all electrical material, indicate the manufacturer’s name, their registered company name or registered trademark, the mailing address where they may be reached or if such placement is impossible, on the electrical material’s packaging or an accompanying document. The contact information must be in a language easily understood by the end user or the market-oversight authorities. To streamline communication among economic operators, the market-oversight authorities, and consumers, Member States must encourage economic operators to provide their website as well as their mailing address.
6. **Instructions and Information.** Guarantee that the electrical material is accompanied by safety instructions and information in a language that is easily understood by consumers and other end users, as determined by the interested Member State. Such safety instructions and information – as with all other labeling – must be clear, comprehensible, and legible.
7. **Market Monitoring.** Carry out – when and if necessary – a sample test on the electrical material made available in the marketplace, review all complaints, non-conforming material, assess any recalls, maintain a log for the same, and inform distributors of such monitoring.
8. **Risk Analysis.** The manufacturer must include, in its technical documentation, a proper risk assessment, in order to fulfill the directive’s essential requirements. The application of standardized regulations to the product is one method for fulfilling those essential requirements. The diagram appearing at § 4.1.2.2 of the Blue Guide explains this principle clearly.

Importer and Distributor Duties

Importer is the natural or legal person with operations inside the European Union who places electrical material coming from a non-EU country into the stream of commerce within the EU. Distributor is the natural or legal person – other than the manufacturer or importer – who places electrical material into the stream of commerce. Importers and Distributors must ensure that the electrical material is conforming, and that the manufacturer has discharged all his duties, as summarized in the preceding paragraph. Furthermore:

1. **Tracing.** Importers must indicate their company name, registered trade name or registered trademark, and the mailing address at which they may be reached, or where that is not possible, on the electrical material's packaging or accompanying documents. The contact information must be in a language easily understood by the end user or the market-oversight authorities.
2. **Instructions and Information.** Importers ensure that the electrical material is accompanied by safety instructions and information in a language easily understood by consumers and other end users, as determined by the interested Member State.
3. **Market Monitoring.** Importers – where deemed necessary – must carry out a sample test on electrical material placed into the stream of commerce, review complaints, non-conforming material, assess any recalls, maintain a log for the same, and inform distributors of such monitoring.
4. **Documentation.** Importers – for ten years following the placement of the electrical material into the stream of commerce – must retain the EU conformity affidavit in a manner accessible to market-oversight authorities. They must further guarantee that – upon request – technical documentation be likewise made available to such authorities.
5. Should Importers and Distributors deem the electrical material to be non-conforming with safety requirements, they shall not make the material available in the marketplace until it has been made to conform. If the electrical material has already been made available in the marketplace, they must immediately take corrective action, by rendering the electrical material conforming, or by withdrawing or recalling it from the stream of commerce, as the case requires. Furthermore, when electrical material is hazardous, they must inform the manufacturer and the competent oversight authorities in the Member States, indicating with specificity the discovered non-conformities, and which corrective measure has been taken.
6. Importers and Distributors shall guarantee that – while the electrical material is under their care, custody, and control – no warehouse and transport conditions jeopardize such material's safety compliance.
7. Importers and Distributors – upon any justified request by a competent national authority – must provide the latter all information and documentation (in paper or electronic form) needed to demonstrate the electrical material's conformity, in a language that may be easily understood by such authorities. Importers and Distributors must further cooperate with such authorities, on their request, with any action undertaken to eliminate the risks presented by the electrical material placed by the former into the marketplace.

Cases in which Manufacturer Duties Apply to Importers and Distributors

An importer or distributor shall be deemed a manufacturer, and be subject to all attendant duties, when it places electrical material with its own trade name or mark into the stream of commerce, or when it modifies electrical material already in the stream of commerce in a manner that conditions its compliance with the instant directive.